


**Versione approvata dal Municipio il 20.01.2020**

**Versione approvata dal Consiglio Comunale il 09.03.2020**

**Versione approvata dalla SEL (65-RE-15588) il 22.09.2020**

# COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO



**Regolamento comunale concernente la  
concessione di un contributo per soggiorni,  
colonie, campi e corsi culturali e sportivi**

Anno 2020

**Indice degli articoli del Regolamento comunale concernente la concessione del contributo per soggiorni, colonie, campi e corsi culturali e sportivi**

**anno 2020**

- Art. 1 Definizione e scopo
- Art. 2 Competenze
- Art. 3 Beneficiari
- Art. 4 Condizioni per soggiorni, colonie, campi e corsi di vacanza
- Art. 5 Ammontare del contributo per soggiorni, colonie, campi e corsi di vacanza
- Art. 6 Procedura per la richiesta
- Art. 7 Versamento del contributo
- Art. 8 Natura giuridica e diritto dell'assegno
- Art. 9 Abusi
- Art. 10 Reclamo e ricorso
- Art. 11 informazioni alle famiglie
- Art. 12 Entrata in vigore

**Regolamento comunale concernente la concessione del contributo per soggiorni,  
colonie, campi e corsi culturali e sportivi  
- anno 2020 -**

**Il Consiglio comunale di Castel San Pietro**

Richiamati:

- l'art. 192 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987;
- l'art 27 del Regolamento della legge sul sostegno alla cultura;

**risolve**

**Art. 1  
Definizione e scopo**

Il contributo per soggiorni, colonie, campi e corsi culturali e sportivi in senso lato di vacanza nonché corsi di musica in scuole riconosciute dal Cantone è un sostegno economico, complementare al reddito delle famiglie<sup>1</sup>, con lo scopo di mantenere, sviluppare, promuovere e favorire l'integrazione sociale e culturale dei propri figli.

**Art. 2  
Competenze**

L'applicazione del presente Regolamento è di competenza del Municipio con facoltà di delega alla Cancelleria comunale.

**Art. 3  
Beneficiari**

Hanno diritto al contributo tutte le famiglie con figli<sup>2</sup>.

**Art. 4  
Condizioni per soggiorni,  
colonie, campi e corsi  
culturali e sportivi**

- a) Il contributo è erogato alle famiglie il cui reddito imponibile cantonale non supera i fr. 70'000.00.
- b) I figli devono avere un'età compresa fra i 4 e i 15 anni.
- c) La frequenza dei soggiorni, colonie, campi e corsi culturali e sportivi non deve essere inferiore ad una settimana.
- d) Per i ragazzi che frequentano nel medesimo anno più di un periodo di attività, il contributo sarà corrisposto al massimo due volte.

**Art. 5  
Ammontare del contributo  
per soggiorni, colonie,  
campi e corsi culturali e  
sportivi**

Il contributo per partecipante a soggiorni, colonie, campi e corsi culturali e sportivi ammonta a:  
fr. 130.00 per un solo figlio;  
fr. 190.00 ciascuno per due figli;  
fr. 270.00 ciascuno per tre figli;  
fr. 340.00 ciascuno per quattro o più figli.

---

<sup>1</sup> Al termine „*famiglia/famiglie*“ è stato dato in questi ultimi anni più accezioni Ricordiamo ad es. che l'art. 41, cpv. 1, lett c) della Costituzione federale, del 1988, recita che: „(...) *la Confederazione e i Cantoni si adoperano affinché la famiglia sia promossa e protetta quale comunità di adulti e bambini*“, nel presente Regolamento facciamo nostro il concetto di „*famiglie*“ presentato nei suoi testi dalla Centrale per le questioni familiari dell'ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), concetto che è comprensivo di tutte le odierne forme di famiglia (matrimonio, partenariato consensuale, famiglie monoparentali e ricostituite).

<sup>2</sup> Oltre ai figli naturali, sono riconosciuti anche i bambini e i giovani adottati o accolti in vista d'adozione o in affidato alle famiglie.

**Art. 6****Procedura per la richiesta**

- a) La richiesta per ottenere il contributo deve essere presentata dalla famiglia richiedente, utilizzando un apposito modulo ottenibile presso la Cancelleria comunale e/o scaricabile dal sito comunale.
- b) Al modulo ufficiale, la famiglia richiedente dovrà allegare la notifica di tassazione cantonale più recente e tutti gli altri documenti richiesti.
- c) Nel caso in cui la più recente notifica di tassazione cantonale fosse redatta d'ufficio o non fosse disponibile (famiglie dimoranti), occorrerà allegare al modulo ufficiale tutti i documenti richiesti dalla Cancelleria comunale.
- d) La richiesta va inoltrata alla Cancelleria comunale entro tre mesi dalla conclusione del corso.
- e) La richiesta va ripresentata ogni anno.

**Art. 7****Versamento del contributo**

- a) Il Municipio, tramite la Cancelleria comunale, si riserva di chiedere alle direzioni delle associazioni ed enti organizzatori quelle informazioni atte a verificare l'avvenuta partecipazione dell'attività oggetto della richiesta della famiglia.
- b) L'importo del contributo da accordare alla famiglia non potrà eccedere il costo effettivo sostenuto per l'attività oggetto della richiesta.
- c) L'importo del contributo sarà versato alla famiglia avente diritto e che ne ha fatto regolare richiesta.

**Art. 8****Natura giuridica e diritto dell'assegno**

- a) Il diritto del contributo non può essere ceduto, né costituito in pegno. Ogni cessione o costituzione in pegno è nulla.
- b) L'importo del contributo verrà trattenuto a parziale o totale compensazione delle imposte e delle tasse comunali, qualora la famiglia beneficiaria fosse in mora con il pagamento delle stesse.

**Art. 9****Abusi**

- a) Il contributo sarà negato se il Municipio è indotto, o si è tentato d'indurlo, in errore mediante indicazioni e documentazioni false o dissimulazione di dati.
- b) Il contributo già corrisposto indebitamente, deve essere rimborsato al Comune.
- c) Resta riservata l'azione penale.

**Art. 10****Reclamo e ricorso**

- a) Contro le decisioni della Cancelleria comunale è data facoltà di reclamo al Municipio entro quindici giorni dall'intimazione
- b) Contro la decisione sul reclamo, è data possibilità di ricorso al Consiglio di Stato entro trenta giorni dall'intimazione.

**Art. 11****Informazioni alle famiglie**

Di regola il Municipio informerà annualmente la popolazione delle possibilità e delle modalità di ottenimento dei contributi.

**Art. 12****Entrata in vigore**

A norma della Legge organica comunale (10 marzo 1987), il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 2020, ritenuta l'approvazione da parte della competente Autorità cantonale.

Approvato dal Municipio di Castel San Pietro con Ris. mun. 3382 del 20.01.2020  
Adottato dal Consiglio comunale di Castel San Pietro il 09.03.2020  
Approvato dal Dipartimento delle istituzioni/Sezione degli enti locali con risoluzione no. 65-RE-15588 del 22.09.2020